



COMUNE DI BREGANZE

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 7

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E DELLE ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA

II SINDACO

Visto l'art. 36 della Legge 08.06.1990 n. 142;

Visto quanto previsto dal Titolo IV del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114;

Vista la Deliberazione n. 80 del 18.12.1999 con cui il Consiglio Comunale fissa i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e delle altre attività di vendita

DISPONE

ART. 1

Di fissare, in base a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 e dei pareri acquisiti, i seguenti criteri per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e delle attività di vendita al pubblico svolte da cooperative, Enti ed imprese industriali, artigianali ed agricole.

ART. 2

(determinazione dell'orario)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto:
 - a) del limite massimo delle 13 ore giornaliere;
 - b) della fascia oraria 07.00 – 22.00
2. Gli esercenti la vendita al dettaglio devono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nei giorni seguenti:

❖ Lunedì mattino	merci varie
❖ Mercoledì pomeriggio	settore alimentare
❖ Sabato pomeriggio	beni strumentali

I negozi di ferramenta, bricolage, auto, moto cicli, cartolerie, possono scegliere liberamente una delle 3 giornate sopraindicate.

Ai fini dell'inquadramento dei settori la prevalenza va considerata in funzione della maggiore superficie occupata per i vari settori merceologici.

Per quanto riguarda l'orario della mezza giornata di chiusura obbligatoria questa ha termine o inizio alle ore 14.30.

La chiusura infrasettimanale non è obbligatoria qualora nella settimana vi sia una giornata festiva oltre la domenica ed in ogni caso nel mese di dicembre.

E' facoltativa inoltre la chiusura infrasettimanale delle cartolerie nel periodo 1 settembre 31 ottobre e delle attività del settore alimentare nella settimana anteriore la Pasqua.

ART. 3

(Esclusioni)

La disciplina degli orari non viene applicata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98, ai seguenti esercizi: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, rivendite di giornali, gelaterie e gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e sale cinematografiche.

ART. 4

E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività.

ART. 5

(Orari delle attività miste)

Gli esercenti le attività miste, soggette, parte al D.Lgs. 114/1998 e parte ad autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande o licenza di P.S. o licenza per vendita di articoli di monopolio o autorizzazione per la vendita di giornali e riviste, devono sospendere la vendita degli articoli soggetti a comunicazione o autorizzazione previste dal D.Lgs.114/98, qualora l'esercizio rimanga aperto per svolgere attività prevista dalle altre autorizzazioni.

ART. 6

(Chiusure domenicali e festive)

Gli esercenti la vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio salvo le deroghe previste dal presente articolo.

In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono osservare l'apertura antimeridiana, fino alle ore 13, nella 1^a o 3^a festività o domenica.

L'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno ai sensi dell'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 114/98 può essere accordato esclusivamente ai negozi di vicinato del settore alimentare in presenza di particolari manifestazioni a carattere notturno e sentite le organizzazioni più rappresentative del settore commercio e dei consumatori .

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 114/98 la deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva viene così determinata:

- a) domeniche e festività del mese di dicembre
- b)
 - 1) ultima domenica di Carnevale
 - 2) domenica delle Palme
 - 3) terza domenica di Maggio
 - 4) quarta domenica di Maggio
 - 5) seconda o terza di Luglio in corrispondenza della festa del Carmine
 - 6) seconda o terza di Febbraio in corrispondenza della festa di San Valentino
 - 7) prima o seconda domenica di novembre in corrispondenza della festa di San Martino
 - 8) ultima domenica di novembre

Viene concessa inoltre la possibilità per i concessionari d'auto di derogare l'obbligo di chiusura domenicale, previa comunicazione, nelle festività coincidenti con il lancio a livello nazionale di nuovi modelli di autovetture.

ART. 7

(Sanzioni)

Chiunque viola le presenti disposizioni sarà punito ai sensi dell'art. 22 – 3° comma del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114.

ART. 8

E' abrogata la precedente ordinanza sindacale nr. 435 del 20.12.1984 relativa agli orari dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio che risulti in contrasto con il presente provvedimento.

Breganze, 14.01.2000

Il SINDACO
-Crivellaro prof. Francesco-